

Iscrizione N: BO03873
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 26 aprile 2006, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese che esercitano le attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna prot. N. 23811/2007 del 10/08/2007 con la quale la ditta CGS CONSOLIDAMENTI SPA CONSORZIO STABILE con sede in MERCATO SARACENO (FC) VIA LEONARDO DA VINCI, 24 (C.F. 03354680401) è stata iscritta con il n. BO03873 ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 07/07/2006 per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;

Vista la domanda di variazione dell'iscrizione presentata in data **03/07/2008** registrata al numero di protocollo 14343/2008 e relativa al conferimento di ramo d'azienda dalla ditta CGS CONSOLIDAMENTI SPA CONSORZIO STABILE alla ditta **CGS CONSOLIDAMENTI S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **24/02/2009**;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa **CGS CONSOLIDAMENTI S.R.L.** con sede in FAENZA (RA), VIA DERUTA 11 iscritta al registro delle imprese con il numero **02306670395** è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal **24/02/2009** per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno;

Art. 2

(legali rappresentanti)

CALESINI DANILÒ

codice fiscale: CLSDNL55B11D458N

carica presidente del consiglio di amministrazione

SBARAGLIA ALESSANDRA

codice fiscale: SBRLSN72B44D704O

carica vice presidente del consiglio di amministrazione

GORINI MAURO

codice fiscale: GRNMRA73T14C573P

carica consigliere delegato

Art. 3

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:



CGS CONSOLIDAMENTI S.R.L.

Numero Iscrizione **BO03873**

Prot. n.5691/2009 del 04/03/2009

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio




11/03/2009

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.





Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.


BOLOGNA, 04/03/2009

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)





Iscrizione N: BO03873
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

Viste le deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO (G.U. 18 gennaio 2002, n. 15)) e 11 maggio 2005, prot. 01/CN/ALBO (G.U. 24 giugno 2005, n. 145), relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 (bonifica dei siti) di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Vista la deliberazione della Sezione Emilia Romagna prot. N. 10018/2007 del 03/04/2007 con la quale la ditta CGS CONSOLIDAMENTI SPA CONSORZIO STABILE con sede in MERCATO SARACENO (FC) VIA LEONARDO DA VINCI, 24 (C.F. 03354680401) è stata iscritta con il n BO03873 nella categoria 9 classe D dal 03/04/2007.

Vista la domanda di variazione dell'iscrizione presentata in data **03/07/2008** registrata al numero di protocollo 14343/2008 e relativa al conferimento di ramo d'azienda dalla ditta CGS CONSOLIDAMENTI SPA CONSORZIO STABILE alla ditta **CGS CONSOLIDAMENTI S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del **09/12/2008** con la quale è stata accolta la domanda di variazione sopra citata

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna del **24/02/2009** con la quale è stata accettata l'appendice del 06/02/2009 alle garanzie finanziarie presentate con fidejussione bancaria n. **460831301205** prestate da **UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA** per l'importo di Euro **90000,00**

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

CGS CONSOLIDAMENTI S.R.L. con sede in FAENZA (RA), VIA DERUTA 11 è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 9 (bonifica di siti) e classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 413.165,52) dal **24/02/2009** al **03/04/2012**.

Art. 2

(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

CALESINI DANILO

codice fiscale: CLSDNL55B11D458N

carica: presidente del consiglio di amministrazione

CGS CONSOLIDAMENTI S.R.L.

Numero Iscrizione **BO03873**

Provvedimento di Iscrizione Cat. 9

Prot. n.5690/2009 del 04/03/2009



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

SBARAGLIA ALESSANDRA
codice fiscale: SBRLSN72B44D704O
carica: vice presidente del consiglio di amministrazione

GORINI MAURO
codice fiscale: GRNMRA73T14C573P
carica: consigliere delegato

RESPONSABILI TECNICI:

PARISE ALESSANDRO
codice fiscale: PRSLSN75L15D122O
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

9 - D

Art. 3
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica di siti oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 28 aprile 1998, n.406, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.


BOLOGNA, 04/03/2009

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)





Iscrizione N: BO03873
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b) ;
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 29/01/2010 registrata al numero di protocollo 2138/2010
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **23/02/2010** con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi
 9 - D ord - dal 03/04/2007 al 03/04/2012
 11 - A sem - dal 24/02/2009 al 24/02/2014

dell'impresa

CGS CONSOLIDAMENTI S.R.L.

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **23/02/2010** con cui è stata accettata l' **APPENDICE DEL 26/01/2010** alle garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 460831301205 prestate da **UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA** per la categoria **9** classe **D**

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: CGS CONSOLIDAMENTI S.R.L.
 Con Sede a: MERCATO SARACENO (FC)
 Indirizzo: VIA LEONARDO DA VINCI 24
 CAP: 47025
 C. F.: 02306670395

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Anagrafica:

Dati oggetto di variazione:
 Provincia: da RA a FC
 comune: da FAENZA a MERCATO SARACENO
 CAP: da 48018 a 47025
 via: da VIA DERUTA 11 a VIA LEONARDO DA VINCI 24

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 5690/2009 del 03/04/2007 che si intendono qui integralmente riportate.
 Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 5691/2009 del 24/02/2009 che si intendono qui integralmente riportate.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 01/03/2010

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

